



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI COMPENSI PER LE ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLA SPECIE CINGHIALE NEL CONTRASTO ALLA PESTE SUINA AFRICANA

ART. 1

Il presente Regolamento aggiorna il precedente adottato con D.C.P. 26 del 04/05/2023 per analoghe finalità e disciplina le modalità e le forme dei compensi ai soggetti con requisiti per collaborare alle attività di contenimento della specie cinghiale ai sensi di quanto previsto nel Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per il controllo della Peste Suina Africana (PSA) e il depopolamento della specie cinghiale, del Piano regionale inerente gli interventi per l'eradicazione della peste suina africana nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) nelle zone di restrizione e per la prevenzione e controllo nei suini da allevamento e delle Ordinanze del Commissario Straordinario alla PSA contenenti le misure di eradicazione e di sorveglianza della peste suina africana.

ART. 2

La Provincia di Cuneo, considerate la presenza di un importante focolaio di PSA nel nord Italia e le rilevanti ricadute negative -sia economiche che sociali- che si avrebbero con il diffondersi della malattia nel più importante distretto suinicolo del Piemonte che insiste nel proprio territorio, e considerato altresì che nel 2023 e nel 2024 è stato registrato un rilevante aumento degli abbattimenti di capi di cinghiale nell'attività di depopolamento rispetto agli anni precedenti anche a seguito dell'adozione del Regolamento di cui alla D.C.P. 26 del 04/05/2023, e constatata la necessità di favorire gli interventi anche alla luce della pianificazione regionale e delle Ordinanze del Commissario straordinario volte a contrastare la diffusione della PSA, ritiene opportuno continuare a riconoscere un compenso ai soggetti attuatori delle misure finalizzate al depopolamento della specie cinghiale sia nelle aree indenni da PSA, che nelle zone soggette a restrizione, secondo le modalità previste negli articoli seguenti.

ART. 3

Gli attuatori dei Piani di controllo deputati agli interventi di depopolamento della specie cinghiale sono individuati dall'art. 19 della L. 157/1992 e s.m.i.. e sono coordinati dalla Polizia Locale della Provincia di Cuneo (di seguito indicata anche come "Polizia provinciale").

Gli attuatori, di seguito indicati anche come operatori, che possono beneficiare del compenso svolgono l'attività di controllo del cinghiale esclusivamente su base volontaria.

I compensi sono calcolati sulla base dell'attività di collaborazione svolta, considerando l'unità temporale minima della "giornata" come base di calcolo, la cui durata complessiva (anche interrotta da pause od anche a scavalco tra due giorni) non deve eccedere le 24 ore, conteggiate dal momento dell'inizio dell'attività.

Le attività oggetto di compenso interessano tutto il territorio della Provincia di Cuneo e sono finalizzate esclusivamente al depopolamento della specie cinghiale.

Per essere ammessa all'eventuale compenso, ogni "giornata" di attività degli attori deputati agli interventi di controllo del cinghiale dovrà:

- rientrare tra le attività di controllo previste dal Piano Regionale di Interventi Urgenti per il controllo della Peste Suina Africana e il depopolamento della specie cinghiale nelle zone indenni da PSA, o dal Piano regionale inerente gli interventi per l'eradicazione della peste suina africana nella specie cinghiale nelle zone di restrizione da PSA, o dalle Ordinanze del Commissario Straordinario alla PSA;
- essere coordinata dalla Polizia provinciale e integrata dalle informazioni relative all'intervento richieste nella modulistica predisposta dalla Provincia di Cuneo e resa disponibile sul sito internet www.provincia.cuneo.it nella sezione dedicata alla gestione faunistico ambientale;
- comportare l'effettivo utilizzo di mezzi ed attrezzature di proprietà dell'operatore;
- comportare l'abbattimento di uno o più cinghiali.

L'attività potrà avvenire:

- in forma individuale, con un singolo operatore;
- in forma collettiva, con cinque o più operatori che intervengono secondo le modalità specificate nelle Ordinanze del Commissario alla PSA e nei Piani regionali.

Non sarà ammessa a compenso ogni altra attività di collaborazione che non rientri tra quelle espressamente indicate nel presente articolo.

Il mancato rispetto delle condizioni previste nel presente articolo comporta la inammissibilità dell'attività svolta al riconoscimento del compenso.

Sono esclusi dal compenso gli interventi degli operatori rientranti nella casistica della cosiddetta "autodifesa", con interventi urgenti sui terreni in loro diretta gestione.

ART. 4

I compensi saranno riconosciuti sulla base di risorse messe a disposizione della Provincia dalla Regione Piemonte e/o da altri soggetti privati nell'anno 2024 e seguenti.

La Provincia di Cuneo si riserva, nei limiti delle risorse economiche assegnate al settore competente in materia, di concorrere ai compensi degli operatori.

Il compenso sarà riconosciuto nelle seguenti misure:

1. per la "giornata" di collaborazione individuale, consistente in un intervento di contenimento in cui sono abbattuti uno o più capi, sarà riconosciuto un compenso pari ad Euro 50,00;
2. per la "giornata" di attività collettiva:
 - a. Euro 100,00 a condizione che siano abbattuti uno o due capi, indipendentemente dal fatto che siano abbattuti da uno o più operatori; il compenso sarà accreditato al responsabile dell'intervento;

- b. Euro 150,00 a condizione che siano abbattuti tre o più capi, indipendentemente dal fatto che siano abbattuti da uno o più operatori; il compenso sarà accreditato al responsabile dell'intervento.

I capi di cinghiale abbattuti nelle attività di controllo non potranno essere oggetto di ulteriore compenso da parte di altri soggetti pubblici.

La documentazione necessaria alla rendicontazione degli interventi, finalizzata all'erogazione del compenso delle casistiche sopra riportate sarà tempestivamente trasmessa alla Provincia di Cuneo dagli operatori.

Le informazioni di dettaglio saranno pubblicate sul sito internet della Provincia di Cuneo www.provincia.cuneo.it nella sezione dedicata alla gestione faunistico ambientale.

ART. 5

Il riconoscimento e la successiva erogazione del compenso per ciascun operatore o per il responsabile dell'attività collettiva, in attuazione delle sopraindicate disposizioni, avverrà applicando i seguenti criteri:

- il compenso per le “*giornate*” di attività ammissibili sarà riconosciuto fino ad esaurimento dei fondi disponibili per l'anno di riferimento, procedendo al finanziamento delle “*giornate*” in ordine cronologico di effettuazione (considerando la data di inizio dell'intervento in caso l'attività ricada a scavalco su due giorni) e, per le “*giornate*” svolte nella stessa data, parimenti in ordine cronologico (quella iniziata prima);
- liquidazione ed erogazione dei rimborsi riconosciuti sarà effettuata trimestralmente, a consuntivo ed a patto che tutta la documentazione necessaria sia stata trasmessa alla Provincia.

In relazione alla rendicontazione degli interventi trasmessi dai soggetti di cui all'art. 3, la Provincia si riserva di procedere a controlli a campione circa gli esiti dei medesimi interventi, così come dettagliato nell'art. 6.

Il compenso sarà previsto per tutte le annualità in cui la Regione Piemonte e/o la Provincia di Cuneo e/o altri soggetti privati renderanno disponibili risorse finanziarie destinate al sostegno della collaborazione degli operatori nelle attività relative al controllo del cinghiale finalizzato all'eradicazione della PSA e sarà commisurato all'entità delle risorse stesse.

La Provincia si riserva, in ogni caso, di apportare alle presenti disposizioni quelle modifiche che si rendessero necessarie in relazione alle finalità di contenimento da perseguire e/o all'evoluzione della situazione epidemiologica relativa alla PSA e/o in relazione alla disponibilità dei fondi allocati e resi effettivamente disponibili e/o delle metodologie di intervento ritenute maggiormente efficaci per contrastare la diffusione della PSA.

ART. 6

Tutti i capi abbattuti dovranno essere tempestivamente comunicati dal singolo operatore o dal responsabile dell'intervento collettivo alla Polizia provinciale entro 12 ore dall'abbattimento.

Il personale della Polizia provinciale si riserva di effettuare, a campione ed entro le 24 ore dalla segnalazione dell'abbattimento di un cinghiale, controlli sui capi abbattuti presso il luogo in cui è conservato l'animale; nel frattempo, il cinghiale dovrà restare a disposizione per gli eventuali controlli.

Nel caso in cui, a seguito di verifica, il capo non sia a disposizione della Polizia provinciale per i controlli nelle 24 ore successive alla segnalazione dell'abbattimento, non si procederà all'erogazione del compenso per la giornata di attività.

In caso di false attestazioni di abbattimenti di cinghiali, oltre al recupero delle eventuali somme indebitamente percepite da parte della Provincia di Cuneo, la Polizia provinciale procederà con gli atti d'ufficio previsti dalla norma.

Ulteriori controlli potranno essere disposti ed effettuati, anche a campione, dal personale della Provincia di Cuneo per tutte le casistiche ammesse al rimborso spese.

ART. 7

Si precisa che è esclusa in modo tassativo la remunerazione dell'attività svolta, che viene prestata dall'operatore in modo totalmente gratuito, libero e volontaristico senza alcun obbligo di prestazione o vincolo, fatto salvo il rispetto delle normative vigenti in materia, misure di sicurezza incluse, e delle disposizioni impartite dalla Polizia provinciale, rispetto che non costituisce in alcun modo rapporto di subordinazione, in quanto semplice applicazione operativa delle disposizioni contenute nei Piani, Ordinanze ed atti vigenti in materia di controllo della specie cinghiale e della PSA e, in quanto tali, obbligatorie e vincolanti.

La somma corrisposta per le attività di cui agli articoli 3 e 4 del presente Regolamento si intende erogata a titolo di mero rimborso parziale e forfettario delle spese sostenute dall'operatore a beneficio della Provincia.

La Provincia di Cuneo, con successivi provvedimenti, stabilirà le modalità di erogazione dei compensi, dandone idonea pubblicità.